

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione decima civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona di:

Lina Rubino Presidente

Vincenzo Picaro Giudice

Cecilia Pratesi Giudice est.

Sul reclamo proposto nell'interesse di Centrobanca Banca Centrale di Credito Finanziario e Mobiliare spa avverso il provvedimento con il quale il giudice istruttore della causa di opposizione a precetto ha sospeso ex art. 615 comma 1 c.p.c. l'efficacia esecutiva del titolo azionato da Centrobanca: preso atto che le parti hanno chiesto ripetuti rinvii della decisione in vista di una possibile definizione bonaria della questione, rappresentando tuttavia alla scorsa udienza di non aver trovato una ragionevole composizione, e chiedendo pertanto che il collegio si pronunciasse,

osserva:

La parte reclamata, SGR Prisma spa, solleva in via preliminare eccezione di inammissibilità del reclamo ex art. 669 terdecies avverso l'ordinanza resa in sede di opposizione c.d. a precetto sull'istanza di sospensione ex art. 615 comma 1 c.p.c., facendo leva sull'orientamento - in verità minoritario - espresso da parte della giurisprudenza di merito, secondo il quale, in estrema sintesi, la reclamabilità del provvedimento sarebbe esclusa dal dato letterale dell'art. 624 c.p.c., disposizione che riserva espressamente il rimedio del reclamo di cui all'art. 669 terdecies

c.p.c. alle ordinanze rese dal giudice dell'esecuzione nell'ambito delle opposizioni proposte ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c. sull'istanza di sospensione del processo esecutivo. In senso contrario, la banca reclamante fa richiamo alla prevalente giurisprudenza di merito, orientata a ritenere che il reclamo previsto dal combinato disposto degli art. 624 e 669-terdecies avverso i provvedimenti in materia di sospensione dell'esecuzione sia estensibile anche al provvedimento sospensivo previsto dall'art. 615 comma 1 c.p.c. in ragione della ritenuta natura cautelare del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e della necessaria tutela del diritto di difesa della parte interessata.

La peculiarità della fattispecie concreta risiede nel fatto che il rapporto di finanziamento da cui trae origine la controversia forma oggetto di altro procedimento di opposizione ex art. 615, nei quali gli odierni contraddittori si trovano però in posizioni diametralmente opposte rispetto al caso presente. A fronte della notifica di un atto di precetto nel quale la Prisma sgr intimava a Centrobanca il pagamento della seconda *tranche* del finanziamento previsto tra le parti (quella destinata a sostenere i costi di ristrutturazione dell'immobile acquistato con la prima parte della erogazione) quest'ultima - invocando la legittimità del recesso esercitato - ha proposto opposizione e chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. In un contesto dunque perfettamente "speculare", il Tribunale competente (nella specie Milano) ha accolto l'istanza di sospensione, ed il reclamo ex art. 669 *terdecies* proposto da Prisma avverso tale ordinanza è stato dichiarato inammissibile dal collegio.

La scelta di questo collegio di attenersi a tale orientamento anche nella presente decisione è indubbiamente motivata anche da ragioni di opportunità e "simmetria processuale" (giacchè nel caso contrario le due parti, per ragioni di geografia giudiziaria, finirebbero per vedersi l'una negare e l'altra accordare un doppio grado di tutela in presenza di identiche situazioni); essa si fonda tuttavia altresì sulla condivisione dell'argomento (valorizzato in particolare dal Tribunale di Milano in numerose pronunce, tra

le quali quella emessa *inter partes*) secondo cui, contrariamente a quanto asserito dai fautori della interpretazione estensiva e di sistema delle norme in esame, non è sostenibile l' esistenza di un problema di compatibilità costituzionale della mancata previsione di un reclamo del provvedimento di sospensione dell' esecutività del titolo, come si desume del resto da quanto affermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale a proposito della irreclamabilità (in questo caso prevista normativamente in modo esplicito) dei provvedimenti dettati in tema di esecutività del decreto ingiuntivo in pendenza del giudizio di opposizione: la corte in proposito (in fattispecie strettamente assimilabile a quella della ordinanza di sospensione o diniego di sospensione ex art. 615, perché appunto incidente sulla esecutività del titolo e non sul processo esecutivo) ha escluso che la previsione della stabilità di detto provvedimento sino alla sentenza di merito implicasse una violazione del diritto di difesa, ovvero una ingiustificata disparità rispetto alla reclamabilità prevista invece per le ordinanze di sospensione dell' esecuzione di cui all' art. 624 comma 2 c.p.c.; interessante poi l' inciso (per la verità riferito alla comparazione tra art. 648 e art. 624.2 c.p.c.) secondo cui "la comune natura latamente cautelare dei provvedimenti posti a confronto dall'ordinanza di rimessione non impone affatto, ne' in base all'art. 3 ne' in base all'art. 24 Cost., una comune disciplina quanto ai rimedi utilizzabili contro ciascuno di essi", che consente di escludere che il principio del doppio grado di giurisdizione debba essere esteso ad ogni decisione di natura sommaria ed interinale, sia pure incidente su materia sensibile quale è indubbiamente quella della efficacia del titolo esecutivo.

Ciò premesso, si ritiene comunque opportuno sottolineare - sia pure brevemente ed in via meramente incidentale- che quando anche si fosse inteso aderire all' indirizzo maggioritario che ritiene il provvedimento di concessione o diniego della sospensione ex art. 615 passibile di reclamo al collegio, ben difficilmente si sarebbe pervenuti ad una riforma del provvedimento impugnato: si deve infatti sottolineare che il recesso dal contratto di finanziamento esercitato dalla banca reclamante nel giugno del

2001, traeva fondamento dai provvedimenti cautelari reali - finalizzati alla confisca per equivalente - che avevano colpito le quote del fondo di investimento "sette fondo portafoglio", prese in considerazione in quanto elementi del patrimonio dei quotisti personalmente indagati (Ragosta e Iovino); ebbene, le considerazioni svolte dal primo giudice in ordine alla necessaria distinzione fra i soggetti colpiti dal provvedimento e la SGR reclamata (in quanto mera società di gestione del fondo, a sua volta costituente patrimonio autonomo e separato da quello degli stessi quotisti), appaiono in linea di principio condivisibili, e lasciano dunque dubitare della legittimità del recesso esercitato dalla banca (e della conseguente decadenza del soggetto finanziato dal beneficio del termine); peraltro si rileva che il successivo provvedimento di sequestro preventivo trascritto direttamente sull'immobile offerto a garanzia della restituzione del credito di Centrobanca, astrattamente idoneo a pregiudicare in modo sensibile gli interessi del mutuante - e del quale si ha riscontro solo attraverso la nota di trascrizione prodotta in atti - risulta intervenuto solo nel marzo 2012, a quasi un anno di distanza dall'esercizio del recesso e ben oltre la stessa notifica dell'atto di precetto oggetto di opposizione (che risale al luglio del 2011).

Le spese della fase cautelare sono rimesse al merito.

P. q. m.

Dichiara inammissibile il reclamo.

Roma 10.4.2013

Il Presidente

Livia Mesio

Depositato in Cancelleria

Oggi, il **6 MAG. 2013**



IL CANCELLIERE CI
Simone Pratesi